

Città metropolitana di Torino

D. Lgs. 25/11/2024 n. 190 e s.m.i. – Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico denominato "Acquedotto Bardonetto" e opere connesse in Comune di Locana a mezzo di derivazione d'acqua dall'esistente impianto idroelettrico "Rosone-Bardonetto", alimentato dal Torrente Orco e affluenti. Titolare: Iren Energia SpA.

Il Dirigente dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 15 del 7/1/2026:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza di Servizi indetta in forma simultanea e in modalità sincrona al fine dell'acquisizione degli atti di assenso per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto può essere dichiarata favorevolmente conclusa, per le ragioni esposte in premessa;
- 2) ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 25/11/2024 n. 190 e s.m.i., di rilasciare a Iren Energia SpA con sede legale in Torino – C.so Svizzera n. 95 – C.F. 09357630012 P.IVA 02863660359, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 23/12/2024 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico denominato "Acquedotto Bardonetto" ubicato in Comune di Locana, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto descritto al successivo punto 3); l'efficacia del presente provvedimento è vincolata al rispetto di tutte le prescrizioni indicate in dispositivo, nonché di quelle riportate nei pareri citati in premessa, nella concessione di derivazione d'acqua e nel provvedimento di esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale; in particolare l'impianto viene esercito mediante spillamento dal collettore della esistente centrale "Bardonetto", sempre di Iren Energia SpA, in misura di una portata massima istantanea pari a 900 litri/s e di una portata media annua pari a 600 litri/s, per produrre sul medesimo salto di metri 126,7 la potenza nominale media di 745 kW – con restituzione delle acque nel canale di restituzione della medesima centrale.

La realizzazione dei lavori di scavo, la posa delle tubazioni e dei pozzetti nonché il reinterro, funzionali alla posa dei cavidotti di connessione della linea MT e della fibra ottica dalla centrale di Bardonetto fino al potabilizzatore verrà eseguita a cura di Smat Spa; la posa dei cavidotti avverrà viceversa a cura di Iren Energia SpA;

- 3) di approvare il progetto definitivo costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti:

(... omissis ...)

- 4) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 2 del D.Lgs. 190/2024;
- 5) di stabilire che la presente Autorizzazione comprende o sostituisce i seguenti atti di assenso:
 - Nulla contro demanio militare;
 - parere di compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area e verifica di non altrimenti localizzabilità delle opere in linea tecnica, ai sensi della D.G.R. 8-905 del 24/3/2025;
 - autorizzazione in linea idraulica e di compatibilità con il PAI, ai sensi del R.D. 523/1904;
 - permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

- parere di compatibilità con la zonizzazione acustica comunale ai sensi della L. 447/1995;
- parere sul progetto di reinserimento e recupero ambientale;
- adempimenti in merito alle terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017 e s.m.i.;
- autorizzazione/concessione per interferenze con viabilità provinciale ai sensi del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e del D.P.R. 16/12/92 n. 495;
- parere in materia sanitaria ai sensi del D.P.R. 447/1998;
- nulla osta per interferenza con elettrodotto Terna

Oltre a ciò:

- l'attraversamento del Torrente Orco da parte del cavidotto di connessione in MT e del cavidotto di fibra ottica è subordinato all'ottenimento della concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico;
- dovranno essere rispettate le prescrizioni indicate da Terna Rete Italia SpA in relazione alla interferenza del cavidotto di connessione in MT con le linee elettriche aeree "*Linea elettrica a 220 kV ROSONE – GRUGLIASCO T. 216*" e "*Linea elettrica a 132 kV BARDONETTO – PONT T. 916*", come indicate da Terna medesima nell'ambito del parere reso nel corso del procedimento di verifica di impatto ambientale;
- gli adempimenti in merito alle terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017 dovranno essere attuati sentiti Arpa Piemonte ed il Comune di Locana, anche sotto il profilo delle tempistiche da rispettare per l'inizio e nel corso dei lavori;
- il progetto esecutivo citato nella nota della Direzione Viabilità 1 / Ufficio Tecnico Concessioni Stradali in data 23/6/2025 prot. n. 108705 ed i chiarimenti di cui alla nota in data 17/11/2025 prot. n. 200320 del medesimo Ufficio, in relazione alla necessità di installazione di quanto occorrente per evidenziare e segnalare i potenziali ostacoli costituiti dalla recinzione della centrale idroelettrica, dovranno essere depositati presso la Direzione Viabilità 1 almeno 60 giorni prima degli interventi di sostituzione o di installazione dei dispositivi di sicurezza stradale di cui alla citata nota in data 23/6/2025 ; il titolare è inoltre tenuto al rispetto delle prescrizioni o delle indicazioni che la Direzione Viabilità 1 riterrà eventualmente di formulare in relazione alla gestione della fase di cantiere e all'eventuale adeguamento in via definitiva della segnaletica verticale e orizzontale posta sulla S.P. 460 nei tratti a monte e a valle dell'impianto idroelettrico;
- dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti ai sensi del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i. nei confronti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per quanto concerne la posa delle linee elettriche e le tubazioni metalliche sotterrate, nonché, se del caso, le reti di comunicazione elettronica di natura privata.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc...).

Il titolare è tenuto, nel corso della realizzazione dei lavori, a seguire, se del caso, le ulteriori prescrizioni operative dei gestori dei servizi pubblici eventualmente interferiti dall'intervento;

- 6) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi del D.Lgs. 25/11/2024 n. 190 e s.m.i.;
- 7) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri di cui al precedente punto 5), ed in conformità a quanto prescritto nella D.D. del Settore regionale Tutela e Uso Sostenibile delle Acque n. A16-1159 del 19/12/2025 di assenso alla variante alla concessione di derivazione d'acqua, in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la

realizzazione di consistenti opere, entro mesi tre dalla data del presente provvedimento, e terminati entro mesi diciotto dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere rilasciate a seguito di espressa richiesta debitamente motivata, da formulare tassativamente prima della scadenza, sia a questa Direzione sia al Comune competente al rilascio del titolo abilitativo edilizio; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini.

In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori ed a pena di perdita di efficacia del presente provvedimento, il titolare è tenuto a stipulare, sulla base degli schemi disponibili sul sito della Città metropolitana di Torino, apposite garanzie finanziarie a beneficio di questa Amministrazione, a copertura della effettuazione degli interventi di reinserimento o recupero ambientale che si rendessero necessari al termine della vita utile dell'impianto - per un importo pari a quello definito nel relativo progetto approvato al precedente punto 3, nonché a garanzia della effettiva realizzazione dell'impianto, in misura di 50,00 Euro/kW di potenza media nominale dell'impianto medesimo; in nessun caso i lavori potranno avere inizio in assenza della previa accettazione delle suddette garanzie da parte dell'Amministrazione beneficiaria; inoltre, qualora nel corso della durata della vita utile dell'impianto venisse meno, in capo al fidejussore, il requisito soggettivo dell'iscrizione nell'elenco speciale degli Intermediari Finanziari, di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.e i. della Banca d'Italia, il titolare dovrà obbligatoriamente presentare una nuova fidejussione, alle stesse condizioni della precedente sottoscritta, avvalendosi di intermediari sottoposti ad un regime di vigilanza prudenziale (banche, imprese di assicurazione iscritte all'IVASS e abilitate ad esercitare il ramo cauzione, intermediari finanziari iscritti nel succitato elenco); il mancato rinnovo delle garanzie prima della scadenza potrà essere motivo di revoca del presente provvedimento, e di diffida al titolare affinché provveda a dare attuazione al progetto di reinserimento e recupero ambientale dei luoghi;

- 8) comunicare con almeno quindici giorni di anticipo a questa Direzione, al Comune territorialmente interessato, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Sono fatti salvi tutti gli adempimenti e i compiti, in capo al titolare e alle Amministrazioni interessate, di cui agli artt. 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e s.m.i. in materia di progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità, denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, documenti in cantiere, collaudo statico, controlli, accertamenti delle violazioni e sospensioni dei lavori, nonché le relative competenze in merito, che permangono in capo al Comune territorialmente interessato e alla Regione Piemonte.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; altresì sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico.

- 9) di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.;

- 10) di assegnare all'opera di presa, ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, il codice identificativo univoco dell'opera di captazione TO-A-11104, la cui targa identificativa sarà consegnata al titolare a cura di questa Direzione unitamente al presente provvedimento, con l'obbligo per il concessionario di applicare detta targa, a propria cura e spese, alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile;
- 11) ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;
- 12) di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 3); in merito a detti interventi il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di rinnovare la garanzia che sarà stipulata a favore di questa Amministrazione, aggiornandone l'importo in base all'indice ISTAT, almeno sessanta giorni prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della vita utile dell'impianto;
- 13) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;
- 14) di notificare il presente atto al proponente, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi – rendendo a tali soggetti disponibile il progetto approvato descritto al punto 3) del presente provvedimento, per le eventuali future verifiche;
- 15) di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;
- 16) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
- 17) di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio ;
- 18) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(... omissis ...)"